



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7^a legislatura)

n. 3293 del 31 OTTOBRE 2003

Procedure di V.I.A. nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001 non assoggettati a V.I.A. di competenza statale. Allegato 2 – Allegato 4

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente riferisce quanto segue.

La legge 21 dicembre 2001 n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" ha conferito al Governo la delega ad emanare la disciplina tesa a consentire la realizzazione del territorio nazionale delle infrastrutture e delle altre tipologie di intervento ivi richiamate velocizzando le procedure amministrative ordinarie e modificando, a tal fine, le procedure di valutazione di impatto ambientale regolate dalla vigente disciplina.

Con successivo D.Lgs. 20.08.2002, n. 190 recante, per l'appunto, "Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale" è stata tra l'altro disciplinata, al Capo II, la procedura per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere, ivi compresi quindi gli interventi strategici di preminente interesse nazionale inseriti all'interno della Deliberazione del CIPE del 21.12.2001.

Con D.G.R. n. 1283 del 9.05.2003 la Giunta regionale ha inteso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla corretta procedura da seguire per le opere strategiche di interesse nazionale, elencate puntualmente nella Deliberazione del CIPE del 21.12.2001, sottoposte a Valutazione di Impatto ambientale di competenza statale, in particolare per quanto riguarda la formalizzazione delle osservazioni di cui all'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 20.08.2002, n. 190, (recante la "Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale").

Alla luce delle disposizioni che regolano la realizzazione degli interventi di interesse strategico nazionale e regionale, si tratta ora di coordinare l'applicazione della L.R. 26.03.2003, n. 10, e successive modifiche, con le nuove disposizioni poc'anzi richiamate, in particolare per quanto riguarda le tipologie progettuali non assoggettate alla procedura di V.I.A. nazionale ricomprese nella citata Deliberazione C.I.P.E. all'Allegato 2 – Collegamenti ferroviari con Aeroporti Veneti e all'Allegato 4.

Detti interventi rientrano tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla cosiddetta Legge Obiettivo n. 443/01 ricadenti nella Regione Veneto e risultano essere tipologie progettuali assoggettate alla procedura di VIA ai sensi della L.R. 10/99, che rientrerebbero negli Allegati B2, C3, A1-bis e C4 di competenza provinciale, qualora ricadenti nel territorio di una sola provincia.

Su tali iniziative, peraltro, la Regione è chiamata a pronunciarsi sulla base dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 190/02, il quale prevede che la Regione sia, nel contempo, tenuta ad esprimersi in relazione all'intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 190/02.

Invero le infrastrutture in esame fanno parte di un complesso di interventi la cui portata appare inequivocabilmente di carattere sovraprovinciale; quanto detto motiva e sostiene la

necessità di una valutazione complessiva dei singoli progetti preliminari da parte dell'Amministrazione Regionale per quanto concerne la valutazione degli impatti ambientali da esse generati, ancorché gli interventi medesimi risultino localizzati nel territorio d'una sola provincia.

Stante quindi la particolare importanza e, nel contempo, la singola specificità delle opere in relazione al vasto ambito territoriale interessato dovranno essere garantite, da parte del competente Servizio Valutazione di Impatto Ambientale presso la Direzione regionale tutela dell'ambiente, la partecipazione degli Uffici Provinciali interessati ed una stretta collaborazione con gli stessi nel corso dell'attività istruttoria della Commissione Regionale V.I.A.

In questo modo si ritiene possa essere riconosciuta, mantenendo l'unitarietà del procedimento amministrativo, particolare considerazione al parere provinciale sull'intervento raccolto nel corso dell'iter di V.I.A. regionale, al fine dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, con le eventuali prescrizioni, da parte della Giunta regionale.

Per quanto sopra esposto l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, propone l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e la Mobilità Renato Chisso il quale, in quanto incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale regionale;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443

VISTA il D.Lgs. 20.08.2002, n. 190

VISTA la D.G.R. n. 1283 del 9.05.2003

VISTA la L.R. 26.03.2003, n. 10, e successive modifiche,

DELIBERA

di fornire, relativamente alle istruttorie concernenti gli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001, Allegato 2 – Allegato 4, non assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza statale, le modalità procedurali attuative descritte in premessa.